



Medaglia d'oro al merito civile

# COMUNE DI VENZONE

Provincia di Udine  
Piazza Municipio, n° 1 - 33010



C.F. 82000610301 P.I. 00550200307  
Tel. 0432 985266

Codice univoco fatturazione elettronica: **UFMFWZ**  
Sito web: [www.comune.venzone.ud.it](http://www.comune.venzone.ud.it)

E-mail: [comune.venzone@comunediVenzone.it](mailto:comune.venzone@comunediVenzone.it)  
PEC: [comune.venzone@certgov.fvg.it](mailto:comune.venzone@certgov.fvg.it)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

ANNO 2025  
N. 34 del Reg. Delibere

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA AL 31.12.2024 DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS.175/2016

L'anno 2025 , il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 18:00 nella Sala Giunta si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di seconda convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Valent Mauro	Sindaco	Presente
Madrassi Corinna	Vice Sindaco	Presente
D'Angelo Franco	Assessore	Presente
Cracogna Lorenzo	Assessore	Presente
Pascolo Daniela	Componente del Consiglio	Presente
Garlatti Giovanni	Componente del Consiglio	Presente
Valent Donato	Componente del Consiglio	Presente
Zamolo Marta	Componente del Consiglio	Presente
Fasiolo Giorgio	Componente del Consiglio	Presente
Pascolo Amedeo	Componente del Consiglio	Presente
Dario Cosetta	Componente del Consiglio	Assente
Bellina Marialisa	Componente del Consiglio	Presente
Madrassi Lorenzo	Componente del Consiglio	Assente

Assiste il Segretario Comunale dott. BASCHIERA ANDREA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Valent Mauro nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA AL 31.12.2024 DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS.175/2016.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), in vigore dal 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, TUSP, ciascuna amministrazione pubblica, entro la data del 31 dicembre di ogni anno, deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ATTESO che si può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

*“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

*f) altre attività espressamente consentite dai commi 3, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del T.U.L.P.;*

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione delle partecipate adottato dal Sindaco in data 31.03.2015 e approvato con atto della Giunta Comunale n. 112 di data 18.11.2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

DATO ATTO che il Comune di Venzone, al 31.12.2024, deteneva le partecipazioni di seguito individuate:

- partecipazione diretta nella società A&T 2000 S.p.a.;
- partecipazione diretta nella società CAFC S.p.a.;
- partecipazione diretta nella società Open Leader soc. cons. a r.l.;
- partecipazione diretta nella società Heracomm S.p.a.;
- partecipazione indiretta nella società Acquedotto Poiana S.p.a.

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTO l'esito della revisione ordinaria delle partecipazioni dettagliata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ASCOLTATI i seguenti interventi:

- Il Sindaco illustra il contenuto della deliberazione, precisando che non sono intervenute variazioni alle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31/12/2024.
- Il consigliere Pascolo Amedeo chiede informazioni in merito all'acquisizione da parte dell'Ente delle quote di CAFC Spa detenute dalla Comunità di Montagna.
- Risponde il Sindaco, confermando che il Presidente della Comunità di Montagna ha già sottoscritto gli atti per la cessione delle quote e che la procedura dovrebbe concludersi a breve.

Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno e astenuti nessuno espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti;

## **DELIBERA**

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare, per quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Venzone al 31.12.2024, come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che non vengono rilevate situazioni rientranti nelle condizioni previste dagli art. 4, 5 e 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e pertanto l'ente non deve procedere con la dismissione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta;
4. Di disporre che:
  - la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
  - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
  - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno e astenuti nessuno espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2000, attesa l'urgenza di dare corso agli adempimenti previsti dalla normativa.

---

---

## ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Venzone, 25 novembre 2025



Il Responsabile  
F.TO TIZIANA VENUTI

---

---

## ***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Venzone, 25 novembre 2025



Il Responsabile  
F.to TIZIANA VENUTI

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,



Il Presidente  
F.to Valent Mauro



Il Segretario Comunale  
F.todott. BASCHIERA ANDREA

---

#### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 05/12/2025 al 19/12/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Venzone, li 05/12/2025



Il Responsabile della Pubblicazione  
F.toPatrizia Franzil

---

#### ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2025, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li 30/11/2025



Il Responsabile dell'esecutività  
F.toPatrizia Franzil

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li



Il Responsabile del Procedimento

*Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*

**COMUNE DI VENZONE**

**RELAZIONE TECNICA**

**a supporto della**

**REVISIONE PERIODICA AL 31.12.2024 DELLE PARTECIPAZIONI**

**(art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

Il D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ha innovato e coordinato l’intera disciplina delle partecipazioni pubbliche, dirette e indirette e introdotto specifici obblighi di analisi, verifica e intervento riguardo alle medesime, sia a carattere ordinario/periodico che straordinario, date particolari situazioni di criticità.

Sulla base della normativa come innanzi asserita, le pubbliche amministrazioni:

- possono partecipare unicamente in società per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art. 3, c. 1);
- possono detenere o acquisire, direttamente o indirettamente, dette partecipazioni, anche se di minoranza, solamente in società aventi per oggetto “attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art. 4, c. 1). È il cosiddetto vincolo di scopo.

Vi è poi un vincolo di attività con riferimento alle suddette partecipazioni ammissibili che devono potersi ricondurre alle categorie di seguito individuate (art. 4, c. 2):

- a) produzione di un servizio di interesse generale;
- b) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Vi sono poi alcune deroghe recate da specifiche disposizioni relativamente alla partecipazione a società con caratteristiche diverse da quelle sopra indicate. In particolare, in linea di principio, è altresì comunque ammesso:

- il possesso di partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi e l’organizzazione di eventi fieristici (art. 4, c. 7);
- la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca (art. 4, c. 8);
- l’acquisizione o il mantenimento di partecipazioni, comunque non superiori all’1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall’articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione (art. 4, c. 9-ter);
- il mantenimento di partecipazioni pubbliche in società aventi per oggetto sociale prevalente . . . l’immissione in commercio dei prodotti ortofrutticoli (art. 4, c. 9-quater);
- la partecipazione in società quotate detenute al 31/12/2015” (art.26, c. 3).

Di particolare interesse è inoltre la disciplina sulle società titolari di affidamenti in house providing di cui all’art. 16 del D.Lgs. 175/2016 (precedentemente integrata dal D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ora sostituito dal D.Lgs 36/2023), sulle quali i soci pubblici affidanti esercitano (anche congiuntamente) il controllo analogo.

Riguardo all’individuazione delle partecipazioni indirette, si richiama la definizione contenuta nell’art. 2, c. 1, lett. g) del D.Lgs. 175/2016. Risulta quindi che esse rilevano ai fini della presente analisi in quanto possedute da società o altri organismi soggetti a controllo pubblico.

Tenuto conto della nozione di società a controllo pubblico quale deriva dal combinato disposto delle lett. b) e m) del c. 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 175/2016 e quindi dalle molteplici successive pronunce interpretative al riguardo, rientrano quindi attualmente nella suddetta classificazione le seguenti società partecipate:

- CAFC SpA (società affidataria in house di SPL);
- A&T 2000 SpA (società affidataria in house di SPL);

Quanto sopra descritto trova quindi rappresentazione negli atti della presente analisi annuale delle partecipazioni societarie del Comune di Venzone con riferimento alla situazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2024 sulla base dei relativi bilanci d'esercizio, in applicazione della disciplina recata dal D.Lgs. 175/2016 (TUSP) e delle ulteriori indicazioni applicative fornite dal M.E.F. e dalla Corte dei Conti (tra cui la delibera n. 11/SSRRCO/QMIG/19 — Sezioni Riunite in sede di controllo).

Inoltre, ai fini della corretta individuazione delle finalità istituzionali dei Comuni afferenti la cura ed il soddisfacimento dei bisogni ed interessi primari della collettività locale nell'ambito territoriale di riferimento, le partecipazioni societarie in mano pubblica vengono di seguito analizzate anche alla luce degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 di convenienza economica, sostenibilità finanziaria, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Viceversa, specifiche situazioni di criticità, ove riscontrate anche in capo a società pur di principio ammissibili ai sensi di legge, possono comportare la necessità di adottare idonei interventi di razionalizzazione ovvero fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle stesse.

Questo, nei casi prefigurati dall'art. 20, c. 2 del D.Lgs. 175/2016, riguarda a società che presentano:

- a. estraneità rispetto alle categorie ammesse di cui all'art. 4;
- b. assenza di dipendenti o loro numero inferiore a quello degli amministratori;
- c. attività analoghe o simili a quelle di altre società partecipate o enti pubblici strumentali;
- d. fatturato medio nel triennio precedente inferiore a € 1.000.000,00;
- e. ove non di servizi d'interesse generale, perdite per 4 su 5 esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione con altre aventi ad oggetto attività consentite.

Le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, sono chiamate ad operare annualmente un'azione sistematica di verifica ai fini di individuare, tramite idonei provvedimenti, iniziative atte a fronteggiare eventuali situazioni di non conformità delle proprie partecipazioni societarie, sulla base delle prescrizioni innanzi riportate.

Il Consiglio Comunale di Venzone, da ultimo con deliberazione n. 55 del 20/12/2024, con riferimento alle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2023, ha stabilito quanto segue:

Partecipazioni societarie rispettose dei requisiti previsti dal TUSP e quindi da mantenere senza interventi di razionalizzazione:

- CAFC S.p.A.
- ACQUEDOTTO POIANA S.P.A. (partecipata indirettamente tramite CAFC SpA).
- A&T 2000 S.p.A.
- HERACOMM S.p.A.
- OPEN LEADER soc. cons. a r.l.

## RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2024

L'art. 20, c. 1, del D.Lgs. 175/2016 introduce l'obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di operare — annualmente — una Analisi dell'assetto complessivo delle società direttamente e indirettamente partecipate predisponendo un idoneo Piano di riassetto per la loro razionalizzazione corredato da apposita "Relazione tecnica" qualora ricorrano i presupposti di cui al c. 2.

Detti provvedimenti vanno adottati dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno dando atto della loro attuazione e dei risultati conseguiti.

Le risultanze delle verifiche svolte con riferimento alla situazione delle società partecipate al 31/12/2024 sono esposte nelle allegate schede tecniche di analisi, secondo la modulistica rilasciata dalla Corte dei Conti — Sezione delle Autonomie — con Deliberazioni n. 19/SEZAUT/2017/INPR e n. 22/SEZAUT/2018/INPR nonché delle Linee di Indirizzo pubblicate sul sito del MEF il 20/11/2019.

I dati e le informazioni suddetti confluiscono altresì, tramite apposite schede di rilevazione, al portale del MEF — Dipartimento del Tesoro, nel censimento annuale delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (ex art. 20 D. Lgs.175/2016 e art. 17 DL 90/2014).

Dalle analisi svolte risulta che, alla data del 31/12/2024 il Comune di Venzone deteneva — direttamente o indirettamente — le sotto elencate partecipazioni societarie:

N.	Denominazione società	C.F.	Tipo partecipazione	% Quota	Controllo ex 2359 c.c.	Società in house	Quotata	Holding pura
1	CAFC S.P.A.	00158530303	Diretta	0,044537	NO	SI	NO	NO
2	ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	00160360301	Indiretta	0,22714	NO	NO	NO	NO
3	A&T 2000 S.P.A.	02047620303	Diretta	0,003	NO	SI	NO	NO
4	HERACOMM S.P.A.	03819031208	Diretta	0,0004	NO	NO	SI	NO
5	OPEN LEADER S.CON.S.R.L.	02055820308	Diretta	2,013	NO	NO	NO	NO

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto della revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. n. 175/2016 eccetto Open Leader (GAL) ed Heracomm S.p.A. (quotata)

Alla luce quindi delle verifiche come sopra descritte ed espletate, emergono le seguenti risultanze conclusive:

### PARTECIPAZIONI SOCIETARIE RISPETTOSE DEI REQUISITI DEL TUSP E CHE POSSONO ESSERE MANTENUTE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE:

- CAFC S.p.A.
- ACQUEDOTTO POIANA S.p.A. (partecipata indiretta tramite CAFC SpA)
- A&T 2000 S.p.A.
- HERACOMM S.p.A.
- OPEN LEADER soc. cons. a r.l.

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Cod ATECO:

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Qualora partecipata entro l'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

CaFC SpA è società a capitale totalmente pubblico affidataria in house, nel rispetto degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 (soppressi dal 01/07/2023 ai sensi del D.Lgs. 36/2023) e all'art.16 del D.Lgs. 175/2016 del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli, coincidente con la Provincia di Udine. La società rispetta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di in house providing, in particolare:  
- assenza di soci privati;  
- esercizio congiunto del controllo analogo in base ad apposite clausole statutarie e idonea convenzione tra i soci affidanti;  
- svolgimento di oltre l'80% dell'attività aziendale a favore dei soci affidanti.  
L'affidamento trentennale del SII a CAFC SpA quale unico gestore d'Ambito è stato disposto dalla CATO (attualmente sostituita dall'AUSIR quale nuovo Ente di governo d'ambito) nel 2015 e con scadenza al 2045 ed è regolato da apposita Convenzione unica, ai sensi della Del. AEEGSI 23/12/2015 n. 656/2015/R/IDR di pari scadenza.  
CaFC SpA è società di gestione affidataria a livello d'Ambito del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, pienamente qualificabile come servizio di interesse (economico) generale ex artt. 2, c. 1, e 4, c. 2, ltr. a) del D.Lgs. 175/2016.  
Il servizio idrico integrato rientra espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi della lett. b), comma 27, art. 14, del DL 78/2010 ed è essenziale alle loro finalità istituzionali.  
Lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni del D.lgs. 175/2016.  
Il controllo analogo è esercitato in forma congiunta dai soci affidanti in house sulla base di idonea convenzione all'uopo stipulata e alla luce dell'art. 25-bis dello Statuto.  
Il possesso della partecipazione risulta strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

**Progressivo società partecipata:**  (a)

**Denominazione società partecipata:**  (b)

**Tipo partecipazione:**  (c)

**Attività svolta:**  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023:

<b>Numero medio dipendenti (e)</b>	273,00	<b>Costo del personale (f)</b>	15.284.990,00
<b>Numero amministratori</b>	5	<b>Compensi amministratori</b>	37.821,00
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0	<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	52.000,00
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3		
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0		

<i>Importi in euro</i>		<i>Importi in euro</i>		
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO (g)</b>		<b>FATTURATO</b>		
		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>2024</b>	8.381.458,00	A1) 61.050.553,00	54.305.207,00	48.756.179,00
<b>2023</b>	5.291.207,00	A5) 16.375.683,00	16.366.248,00	15.754.581,00
<b>2022</b>	4.613.232,00	A dedurre contr.c/es. e c/imp 12.731.535,00	11.399.835,00	10.182.628,00
<b>2021</b>	1.352.966,00	<b>Tot.Fatturato</b> 64.694.701,00	<b>59.271.620,00</b>	<b>54.328.132,00</b>
<b>2020</b>	2.620.096,00	<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>59.431.484,33</b>	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

CAFC SpA rispetta pienamente i requisiti stabiliti per il suo mantenimento dal D.Lgs. 175/2016 e non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, c. 2, ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione.  
 La società persegue una costante azione di controllo e contenimento dei propri costi di funzionamento in attuazione ai programmi e alle direttive stabiliti da ARERA e dall'Autorità di Governo dell'Ambito (AUSIR) posto che l'attività svolta è dalle stesse strettamente programmata, regolata, approvata e monitorata.  
 La società opera nell'ambito degli obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli per il personale, fissati e condivisi dai soci ai sensi dell'art.19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016.  
 Ai sensi della LR 5/2016, in Friuli V.G., dal 2017 è operativa "AUSIR", Autorità d'Ambito (regionale) di governo dei servizi di gestione integrata sia idrico che dei rifiuti, subentrata alle Consulte d'Ambito, definitivamente cessata con il 30/06/2019.

Azioni da intraprendere:

La gestione della società è sottoposta alle direttive e alle forme di vigilanza e controllo di un ampio ed articolato modello organizzativo di settore attuato dall'AUSIR quale Ente di governo dell'Ambito e dall'ARERA.  
 Non compete ai singoli Comuni soci intraprendere azioni specifiche ed autonome posto che le loro attribuzioni si configurano unicamente all'interno delle forme di rappresentanza stabilite dall'art. 8 della LR 5/2016 (Assemblee Locali) oltre all'esercizio congiunto del controllo analogo.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

**04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_1	CAFC S.P.A.	Diretta	Gestione Servizio Idrico Integrato	0,45%	Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 era stata riscontrata la strategicità e la piena regolarità della partecipazione in CAFC SpA
					La partecipazione azionaria in CAFC SpA è strettamente necessaria all'espletamento con modalità in-house di cui all'art. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 (soppressi dal 01/07/2023 ai sensi del D.Lgs. 36/2023) e all'art.16 del D.Lgs. 175/2016 del servizio idrico integrato
					CAFC SpA rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5 posto il principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo. La società non rientra in alcuna ipotesi di intervento di cui all'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016.
					CAFC SpA è formalmente e pienamente riconosciuto quale unico gestore d'ambito del SII cui sono destinate a confluire, secondo modalità che verranno fissate dal competente Ente di governo (ora AUSIR), le residue gestioni tutt'ora temporaneamente in capo ad altri soggetti salvaguardati.
					A fronte di alti livelli di qualità, le tariffe praticate dalla società per i servizi erogati, regolarmente verificate e approvate dalle competenti Autorità di regolazione, sono tra le migliori a livello nazionale.
					La società presenta una situazione economico-patrimoniale storicamente e stabilmente solida e con risultati operativi di gestione regolarmente e ampiamente positivi. La situazione finanziaria risulta equilibrata e destinata a permanere tale anche in prospettiva.
					CAFC S.p.A. persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive dell'ente di governo AUSIR e di ARERA.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

*Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.*

*Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

*Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).*

*Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.*

*Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.*

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir\_2

Denominazione società partecipata: A&T 2000 SPA

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Gestione integrata dei rifiuti

Cod ATECO: E.38.11

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Qualora partecipata entro l'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

A&T 2000 SpA è società affidataria dall'EGA (AUSIR) del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica relativo alla gestione integrata dei rifiuti nella modalità in-house providing avuto riguardo alla piena sussistenza dei seguenti requisiti di legge:

- assenza di soci privati nel capitale;
- esercizio congiunto del controllo analogo in base ad apposite clausole statutarie ed idonea convenzione tra soci pubblici;
- svolgimento di oltre l'80% dell'attività aziendale a favore dei soci pubblici, beneficiari dei relativi servizi sul proprio territorio.

La partecipazione di maggioranza è attualmente detenuta dal Comune di Udine mentre la parte restante di capitale è frammentata in capo a numerosi altri soci, tutti enti pubblici territoriali.

Da gennaio 2025 vige il pertinente contratto di servizio relativo all'affidamento unitario in-house che l'Autorità di Governo d'Ambito - AUSIR - ha disposto a favore di A&T 2000 SpA con durata di 10 anni, operativo nel bacino formato dall'insieme dei territori degli enti pubblici serviti. Detto contratto unitario ha sostituito le previgenti varie convenzioni di affidamento in house disposte dai singoli soci pubblici.

L'oggetto sociale descritto in statuto risulta pienamente coerente e finalizzato alla realizzazione della suddetta attività di servizio con espressa previsione di capitale sociale stabilmente al 100% pubblico.

Lo statuto della società, già precedentemente adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, è stato ulteriormente modificato per recepire gli adeguamenti richiesti dall'ANAC (così anche la Convenzione di controllo analogo) ai fini dell'iscrizione nell'elenco (ora soppresso) di cui all'art.192 del D.Lgs. 50/2016. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti e della sua tariffa è servizio di interesse economico generale di cui all'art. 2, c. 2, ltr. i) e per gli effetti dell'art.4, c. 2, ltr. a) del D.Lgs. 175/2016. Esso rientra inoltre tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi della lett. f), comma 27, art. 14, del DL 78/2010. Il possesso della partecipazione è quindi strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir\_2

Denominazione società partecipata: A&amp;T 2000 S.P.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Gestione integrata dei rifiuti

dati con riferimento all'esercizio 2024:

Numero medio dipendenti (e)	67
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro	
Costo del personale (f)	
Compensi amministratori	
Compensi componenti organo di controllo	

Importi in euro		FATTURATO			Importi in euro	
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO (g)</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>		
2024	246.416,00	A1) 38.068.899,00	35.104.277,00	34.232.271,00		
2023	51.726,00	A5)				
2022	660.957,00	A dedurre contr.c/es.				
2021	358.582,00	Tot.Fatturato	38.068.899,00	35.104.277,00	34.232.271,00	
2020	300.081,00	FATTURATO MEDIO	35.801.815,67			

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.00.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è affidataria in house del servizio relativo alla gestione integrata dei rifiuti quale servizio pubblico di interesse economico generale ex art. 4, c. 2, ltr. a) del D.Lgs. 175/2016.

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione in ragione sia della complessità operativa della gestione corrente, che dell'articolazione ed estensione territoriale dei servizi realizzati, nonché delle rilevanti problematiche connesse all'evoluzione impiantistica ed organizzativa in atto.

La società persegue una costante azione di efficientamento della propria struttura organizzativa che si estrinseca in:

- alti standard qualitativi dei servizi resi che la collocano ai vertici delle classifiche nazionali a fronte di tariffe tra le più basse a livello nazionale;
- stabilità del fatturato, livelli di attività e volumi trattati;
- stringente e sistematico controllo dei costi di funzionamento e del personale.

Ai sensi della LR 5/2016, in Friuli V.G., dal 2017 è operativa l'"AUSIR", Autorità d'Ambito (regionale) di governo dei servizi di gestione integrata idrico e dei rifiuti urbani. Detto ente è subentrato nel 2018 agli Enti locali, in particolare, nelle funzioni e competenze di programmazione, affidamento e controllo del servizio rifiuti. Gli Enti locali continuano a concorrervi ma solo in via mediata, tramite le forme di partecipazione e consultazione previsti dalla citata norma regionale. L'AUSIR, ha approvato i nuovi Piani d'ambito per lo svolgimento del servizio e con deliberazioni nr. 36/19 e 37/19 ha disposto nuovi affidamenti unitari in house ai sensi della LR 5/2016 vigenti dal 2020 per una durata di anni 15.

Azioni da intraprendere:

La società opera nell'ambito degli obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli per il personale, fissati ai sensi dell'art.19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016 nonché entro i piani programmatici approvati dall'AUSIR.

La società non presenta particolari aree di intervento rilevanti ai fini dell'ulteriore contenimento dei costi operativi di funzionamento.

La LR 5/2016 prevede l'ipotesi di aggregazione tra società di gestione operanti nell'ambito e la stessa AUSIR ha già espresso il proprio favore per il prossimo avvio di concreti percorsi di aggregazione fra le gestioni in-house esistenti con l'obiettivo di accrescerne l'efficienza e l'economicità.

L'Ausir ha inoltre promosso un processo di internalizzazione volto a riportare in seno ai gestori i servizi ora appaltati ad operatori esterni.

**04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_2	A&T 2000 S.P.A.	Diretta	Gestione integrata dei rifiuti	0,00%	Alla luce dei criteri richiesti per la revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016, risulta confermata la strategicità della partecipazione detenuta in A&T 2000 SpA.
					Il possesso della partecipazione è strettamente necessario all'espletamento con modalità in-house del servizio pubblico a rilevanza economica di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto della LR 5/2016.
					Con riferimento alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 A&T 2000 SpA rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5. La società non rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, c. 2, del Decreto suddetto.
					In particolare la gestione del servizio nella modalità in-house operata tramite la società A&T 2000 S.p.A. consente: - una gestione flessibile e personalizzata del servizio, soprattutto riguardo alla raccolta; - di beneficiare degli elevati standard qualitativi e di know how raggiunti dall'azienda; - di praticare tariffe all'utenza molto ridotte, tra le più basse a livello nazionale; - di garantire costante regolarità ed efficienza delle attività attuate nella gestione dei rifiuti; - di mantenere un costante rapporto collaborativo tra gestore e comunità servita; - di beneficiare di ogni possibile economia e recupero di efficienza ottenuto dalla gestione oculata del servizio.
					Attualmente A&T 2000 è fra le monoutilità regionali a capitale interamente pubblico di maggiori dimensioni per la gestione dei servizi nel settore dei rifiuti; le attività di A&T 2000 SpA servono una popolazione che complessivamente supera i 350 mila abitanti per la raccolta ed i 500 mila abitanti per il trattamento, prevalentemente della ex Provincia di Udine.
					A&T 2000 SpA, già gestore salvaguardato da AUSIR per l'espletamento del servizio rifiuti all'interno del bacino territoriale di riferimento è destinatario del suo nuovo affidamento in house d'ambito.
					Le tariffe praticate dalla società sono mediamente tra le più basse a livello nazionale pur a fronte di elevati standard qualitativi dei servizi prestati e di efficienza operativa, in particolare rispetto alla raccolta differenziata, costantemente in crescita.
					La società presenta una situazione economico-patrimoniale solida e con risultati positivi. La situazione finanziaria risulta stabilmente attiva ed equilibrata.

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 2)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: ind\_1 (a)

Denominazione società partecipata: Acquedotto Poiana S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione Servizio Idrico Integrato (d)

Cod ATECO: 36.00.00

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Qualora partecipata entro l'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Acquedotto Poiana S.p.A. eroga, in qualità di subconcessionaria di CAFC S.p.A., con decorrenza dal 01.07.2023, i servizi previsti dal Servizio Idrico Integrato nei territori dei 12 Comuni soci Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Trivignano Udinese. Tale rapporto di sub concessione è regolamentato da un apposito "contratto di concessione di servizi" stipulato tra le due società in questione. L'acquisizione da parte di CAFC S.p.A. di una partecipazione di controllo in Acquedotto Poiana S.p.A. rappresenta una prima fase del processo di aggregazione, propedeutica a una seconda fase che si concluderà con l'incorporazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in CAFC S.p.A. entro il 31.12.2033.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

**Progressivo società partecipata:**  (a)

**Denominazione società partecipata:**  (b)

**Tipo partecipazione:**  (c)

**Attività svolta:**  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2024:

Numero medio dipendenti (e)	34,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

*Importi in euro*

Costo del personale (f)	1.972.784,00
Compensi amministratori	30.458,00
Compensi componenti organo di controllo	14.550,00

<i>Importi in euro</i>		<i>Importi in euro</i>		
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO (g)</b>		<b>FATTURATO</b>		
		2024	2023	2021
2024	371.598,00	A1) 5.938.679,00	5.893.738,00	
2023	931.906,00	A5) 1.902.930,00	2.782.047,00	
2021		A dedurre contr.c/es. e c/imp 1.688.277,00	1.338.336,00	
2020		Tot.Fatturato 6.153.332,00	7.337.449,00	
2019		FATTURATO MEDIO	6.745.390,50	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

La società presenta una situazione pienamente rispettosa delle prescrizioni e dei requisiti tutti previsti dal D.Lgs. 175/2016

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società presenta un andamento della gestione stabilmente regolare e positivo e non evidenzia elementi di squilibrio.

Azioni da intraprendere:

L'acquisizione della partecipazione del 51% in Acquedotto Poiana S.p.A. da parte di CAFC con decorrenza 01.07.2023 va inquadrato in un più ampio percorso di integrazione societaria che prevede la definitiva fusione per incorporazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in CAFC da perfezionarsi entro il 31.12.2033.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.  
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.  
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.  
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

**04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
ind_1	Acquedotto Poiana S.p.A.	Indiretta	Gestione Servizio Idrico Integrato	0,23%	Alla luce dei criteri per la revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 è riscontrata la strategicità e la piena regolarità della partecipazione di CAFC SpA in Acquedotto Poiana S.p.A.
					La società registra un andamento regolare e non presenta criticità
					I gestori CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A., che fornivano il servizio idrico nel sub ambito di affidamento dell'ex provincia di Udine, in data 26.06.2023 e con decorrenza dal 01.07.2023, hanno portato a termine un'operazione di integrazione societaria (CAFC S.p.A. partecipa al 51% del capitale di Acquedotto Poiana S.p.A.), che ha portato al superamento della frammentazione gestionale nel sub ambito medesimo. Acquedotto Poiana S.p.A., quale sub concessionaria di CAFC S.p.A., svolge, a partire dal 01.07.2023 il servizio idrico integrato nel territorio dei propri Comuni soci. Tale rapporto di sub concessione è regolamentato da un apposito "contratto di concessione di servizi" stipulato tra le due società in questione.
					L'acquisizione da parte di CAFC S.p.A. di una partecipazione di controllo in Acquedotto Poiana S.p.A. rappresenta una prima fase del processo di aggregazione, propedeutica a una seconda fase che si concluderà con l'incorporazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in CAFC S.p.A. entro il 31.12.2033
					La società eroga i servizi previsti dal SII, in qualità di sub-concessionaria, di CAFC SpA, gestore unico d'Ambito.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società

*operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BASCHIERA ANDREA

CODICE FISCALE: BSCNDR82M09L195X

DATA FIRMA: 05/12/2025 14:40:37

IMPRONTA: 6D12B33768CB9AE97A75F418FBBCCAAF6C02D28FA10A56CC1520DE58B13AE252  
6C02D28FA10A56CC1520DE58B13AE25287742F75F8FC0DAC5666A05EA5A79B90  
87742F75F8FC0DAC5666A05EA5A79B9024177ABEE151169E8E71F1C10601F841  
24177ABEE151169E8E71F1C10601F841A2AFDCA9BC5FBC1ACF2A3B05115B6801